



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Divisione II – Programmazione e controllo di gestione, affari giuridici e normativi, comunicazione e relazioni esterne

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0004624 - 03/03/2011 - USCITA

→ STUDIO LEGALE FALETTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CORSO VINZAGLIO, 2
10121 TORINO

REGIONE PIEMONTE
- AVVOCATURA -
PIAZZA CASTELLO, 165
10122 TORINO

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2011, relativo al ricorso straordinario proposto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Torino contro e per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 43-11965 del 04/08/2009, avente ad oggetto la legge regionale 28/05/07, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f).

Si trasmette, copia dell'unito D.P.R. del 12 gennaio 2011 (con allegata copia del relativo parere n. 4669/2010, numero affare 01043/2010, espresso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 26 agosto 2010), registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 31/01/2011 al n. 226, con il quale viene decretato che il ricorso indicato in oggetto è accolto, nei termini in motivazione espressi nel parere del Consiglio di Stato summenzionato.

IL DIRIGENTE
(Antonio Colavecchio)

Prof. Avv. Antonio Colavecchio
Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2202 - fax +39 06 4705 2847
e-mail antonio.colavecchio@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

A.S.
A.



2508

Al Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Torino contro e per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 43-11965 del 04/08/2009, avente ad oggetto la legge regionale 28/05/07, n. 13 *"Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*. *Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)."*;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante *"Norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 luglio 2000, n. 205, recante *"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

UDITO il Parere n. 01043/2010 espresso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 26 agosto 2010, il cui testo è allegato al presente Decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello Sviluppo Economico;

DECRETA

Il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato avente data 5 dicembre 2009, di cui alle premesse, va accolto limitatamente alla censura spiegata avverso l'imposizione della tassa, di cui alla delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2009, n. 43-11965, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza riferito alla imposizione della menzionata tassa regionale. Per l'effetto, la delibera di Giunta regionale oggetto di impugnativa deve essere annullata *in parte qua*. Istanza cautelare assorbita.

ROMA Addì 12 GEN. 2011


Giorgio Napolitano



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO L' EX M.I.P. (SVILUPPO ECONOMICO)
Annotato nel registro decreti al n. 226
Roma, il 31/01/2011
IL DIRETTORE



Numero 4607 e data 20 OTT, 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 01043/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico dipartimento per l'energia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di
sospensiva, proposto da Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Torino, contro la Regione Piemonte,
per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n.43-11965
del 4.8.2009 avente ad oggetto "Legge regionale 28.5.2007,n.13.
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell'art.21, co.1, lettere d), e), ed f) ".

LA SEZIONE

Vista la relazione 17588 17605 del 10/02/2010 con la quale il

Ministero dello sviluppo economico dipartimento per l' energia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Lanfranco Balucani;

P R E M E S S O

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato alla Regione Piemonte l'Ordine degli Architetti Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino ha impugnato la delibera di Giunta indicata in epigrafe con la quale la Regione Piemonte ha dettato le regole per la formazione dell'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche degli edifici.

A fondamento del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Invalidità derivata della delibera regionale, nella parte in cui è stato istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, in relazione alla incostituzionalità dell'art.6 L.R. n.13 del 2007 come modificata dalla L.R. n.22 del 2009, rispetto all'art.117 della Costituzione. Ciò in quanto il legislatore regionale non avrebbe potuto innovare in materia di professioni rispetto alla disciplina contenuta nella normativa statale dovendosi conformare, ai sensi dell'art.117 Cost., ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Dal momento che la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato (in quanto

corrisponde alla esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale e che sia anche coerente con i principi dell'ordinamento comunitario), la Regione non avrebbe potuto istituire un apposito elenco, od albo, degli abilitati al rilascio della certificazione energetica.

In relazione a detta censura il ricorrente Ordine ha chiesto la eventuale remissione della questione alla Corte Costituzionale.

2) Violazione diretta dell'art.23 Cost. e degli artt. 117 e 119 della stessa Cost., nella parte in cui la delibera regionale impugnata ha previsto una vera e propria tassa annuale di iscrizione (di euro 100,00) per l'iscrizione nell'elenco. Ciò in quanto alla stregua dell'art.23 Cost. nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; ed alla stregua degli artt.117 e 119 Cost. alla Regione non è consentito istituire in via autonoma nuovi tributi aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato, duplicando in tal modo l'onere tributario per gli iscritti all'Ordine che già versano la relativa tassa di iscrizione.

Con una prima relazione inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della pronuncia sulla richiesta di sospensiva, in assenza delle controdeduzioni della Regione, è stata eccepita la inammissibilità del ricorso in quanto depositato per la notifica il 7.12.2009, e dunque oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale nel B.U. della Regione Piemonte del 7.8.2009; è stata poi contestata la fondatezza dei motivi di

ricorso, ed esclusa la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato. A seguito della trasmissione della relazione ministeriale alla parte ricorrente e alla Regione, la prima ha inviato al Consiglio di Stato una memoria integrativa, mentre la Regione ha inviato altra documentazione.

Con la memoria integrativa l'Ordine degli Architetti ha controdedotto sulla eccezione di tardività del ricorso, ed ha poi ribadito ed ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

In data 12.5.2010 è pervenuta al Consiglio di Stato la seconda relazione ministeriale con la quale si insiste sulla pronuncia di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini, e si ribadisce la impossibilità di sollevare la dedotta questione di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO

Va preliminarmente disattesa la eccezione di irricevibilità del ricorso prospettata nella relazione del Ministero referente.

Come ha più volte ribadito la giurisprudenza del Consiglio di Stato la pubblicazione di un atto amministrativo nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione non costituisce piena conoscenza ai fini della impugnativa giurisdizionale, se non prevista da una apposita norma di legge. Pertanto, non essendo stato istituito in via normativa un sistema di pubblicità degli atti amministrativi regionali, la pubblicazione di deliberazioni di organi regionali nel

B.U. della Regione ha mero valore notiziale e costituisce forma di pubblicità facoltativa, come tale inidonea a concretare la conoscenza legale dell'atto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa (in tal senso Cons.St. IV, 22 marzo 2001, n.1683; VI, 24 aprile 1986, n.333; Ad. Plen. 22 ottobre 1985, n.20).

Poiché dunque la avvenuta pubblicazione della delibera regionale gravata con il presente ricorso nel B.U. della Regione Piemonte non faceva decorrere il termine di impugnativa, né d'altra parte l'Amministrazione ha assolto all'onere di dare prova della effettiva conoscenza o della comunicazione di detta delibera da parte del ricorrente Ordine, il ricorso straordinario da questo proposto non può considerarsi tardivo.

Passando ai motivi di ricorso va anzitutto affrontata la questione della asserita incostituzionalità della legge regionale Piemonte 28 maggio 2007, n.13 nella parte in cui ha istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici.

Al riguardo è necessario riassumere il quadro normativo di riferimento.

Con D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192 veniva data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia: l'art. 4 di detto decreto prevedeva che sarebbe stato emanato apposito decreto per definire "... lett.c): i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la

certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione... ”

Nelle more della emanazione del previsto decreto è sopraggiunto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115 (che ha dato attuazione alla successiva Direttiva 2006/32/CE), il cui art.18 ha disposto che fino alla emanazione del decreto ex art.4 D.Lgs. n.192/2005 si applica l'annesso allegato III, il quale ha individuato i soggetti abilitati al fine della attività di certificazione energetica in due distinte categorie:

il tecnico “... iscritto agli Ordini e Collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”;

i “soggetti in possesso dei titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale”.

La legge regionale del Piemonte 28 maggio 2007, n.13 (recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”), sulla quale si appuntano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con il ricorso straordinario, ha previsto all'art.6, 1° comma, che presso la Regione “in armonia con la normativa vigente” “è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per

materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione: iscrizione all'ordine o collegio professionale; attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento...”.

Con la successiva legge 6 agosto 2009, n.22, art.32, la Regione Piemonte ha poi sostituito il comma 1 dell'art.6 L.R.n.13/2007 con il seguente:

“ In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:

i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale risultano iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;

i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale... e che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione...”.

A dare attuazione alla anzidetta normativa regionale è poi intervenuta la delibera della Giunta regionale 4.8.2009, n.43-11965

ch, con riferimento all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica ha specificato:

- che ingegneri e architetti, e così pure geometri e periti, in quanto iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, sono ammessi alla iscrizione nell'elenco regionale;
- che l'onere annuale per l'iscrizione nell'elenco è pari ad euro 100,00.

Delineato nei termini sopraesposti il quadro normativo di riferimento, deve anzitutto osservarsi che sono inconferenti le censure di incostituzionalità prospettate con il ricorso straordinario nei confronti delle disposizioni di legge regionale, e segnatamente dell'art.6 L.R. n.13 del 2007 come modificato dalla L.R. n.22 del 2009.

La asserita violazione dell'art.117 della Costituzione muove dal presupposto che il legislatore regionale, anziché conformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di professioni, avrebbe innovato attraverso la istituzione di un apposito elenco degli abilitati rispetto alla disciplina contenuta nella normativa statale. In realtà nessuna innovazione in materia di abilitazione professionale è stata operata dalla legge regionale, stante la già avvenuta individuazione con il D.Lgs. n.192/2005 delle persone

abilitate al rilascio della certificazione energetica (i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione degli edifici e già iscritti ai relativi ordini e collegi professionali; ed i soggetti in possesso di specifici titoli di studio tecnico-scientifici che abbiano seguito appositi corsi di formazione). Essa si è limitata a prevedere che i professionisti già iscritti agli ordini e collegi professionali (come anche i soggetti dei corsi di formazione) sono tenuti ad iscriversi nell'apposito elenco istituito presso la Regione, senza peraltro richiedere ulteriori requisiti o titoli abilitanti o prevedere nuove figure professionali.

Il "quid novi" introdotto dal legislatore regionale è in definitiva solo la previsione che i soggetti già riconosciuti come abilitati sulla base del D.Lgs. n.192/2005 e che intendano esercitare la loro attività professionale nell'ambito della Regione debbono iscriversi in detto elenco: dove l'iscrizione è destinata a svolgere una funzione meramente ricognitiva dello "status" professionale dei soggetti abilitati alla certificazione, assolvendo ad esigenze organizzative e/o conoscitive della Amministrazione regionale.

Questo essendo il contenuto precettivo della disposizione di legge regionale istitutiva dell'elenco, non è dato ravvisare né il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, né la dedotta illegittimità (in parte qua) della delibera regionale impugnata.

E' invece fondata la censura dedotta con il ricorso straordinario avverso la imposizione di una tassa annuale al richiedente l'iscrizione.

Come traspare dalle considerazioni che precedono, la legittimazione al rilascio della certificazione energetica per gli appartenenti all'Ordine professionale qui ricorrente non deriva dalla iscrizione nell'elenco regionale (che, come si è detto, ha natura ricognitiva ed è funzionale ad esigenze organizzative della Regione), bensì dallo "status" professionale posseduto, vale a dire dall'essere iscritti all'ordine professionale degli architetti ed essere conseguentemente abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici. In definitiva la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale equivale a dichiarare di voler esercitare, in ambito regionale, l'attività professionale per la quale già si possiede la relativa abilitazione.

Non ha pertanto alcuna giustificazione la richiesta di una tassa di iscrizione : non solo perché alla imposizione di tale onere non corrisponde l'attribuzione di alcuna abilitazione professionale, ma anche perché una tassa di tal genere verrebbe a costituire una indebita duplicazione di quella già dovuta per la iscrizione al proprio ordine professionale.

Relativamente alla anzidetta censura il ricorso straordinario va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza riferito alla imposizione della tassa regionale, e per l'effetto la delibera di Giunta regionale oggetto di impugnativa deve essere annullata " in parte qua".

Resta assorbita la richiesta di sospensiva avanzata dal ricorrente Ordine.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Istanza cautelare assorbita.

L'ESTENSORE
Lanfranco Balucani



IL PRESIDENTE
Sergio Santoro



IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

